

Precisazione Anac conforme alla nuova disciplina del codice

## ***Varianti in sede di offerta solo se previste dal bando***

**L**a possibilità di presentare varianti in sede di offerta deve essere espressamente prevista nel bando di gara e in caso di offerta contenente elementi estranei all'oggetto della gara deve essere necessariamente esclusa. Lo ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione nella deliberazione del 22 novembre 2017, n.1206 in tema di varianti progettuali presentate in sede di offerta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico. La questione viene inquadrata all'interno della nuova disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici del 2016 che, all'articolo 95, comma 14 prevede espressamente la possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta in relazione a ogni tipo di appalto, in ciò replicando la precedente disposizione del codice del 2016, cioè l'articolo 76 del dlgs 163/2016.

**L'Anac ha specificato però che l'amministrazione, tuttavia, deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti siano ammesse, ben potendo anche non ammettere in alcun modo la presentazione di varianti. Se invece la lex specialis lo prevede, la stazione appaltante, ha detto la delibera Anac, deve identificare i loro requisiti minimi.**

**L'Autorità ha precisato anche che se ciò non dovesse avvenire le varianti si dovrebbero intendere non autorizzate. Al riguardo l'Anac si riferisce anche alla recente giurisprudenza del Consiglio di stato che ha chiarito che, in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa la**

possibilità per le imprese di proporre soluzioni migliorative, purché queste non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.

**In particolare dalla giurisprudenza si desume una netta differenza fra il concetto di soluzioni migliorative e varianti. Infatti le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione.**

**Invece le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un «aliud» rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.**

**Da questa giurisprudenza la delibera 1206 dell'Anac fa discendere che la presentazione di un'offerta avente un oggetto sostanzialmente differente da quello posto a base di gara, ovvero con differenze estranee all'ambito delle varianti consentite deve essere necessariamente esclusa, in quanto il confronto competitivo deve svolgersi tra le offerte tra loro compatibili secondo i criteri di gara.**

© Riproduzione riservata

